



AREA AMMINISTRATIVA

DETERMINAZIONE UFFICIO AMMINISTRATIVO

N. 74 DEL 11-08-2017

OGGETTO: CIG Z1B1FA4D7B - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO DEL COMUNE DI VILLA SANT'ANTONIO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 lett.A) DEL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50 - DETERMINAZIONE A CONTRARRE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Richiamati:

- Lo Statuto Comunale;
- Il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, *Testo unico sull'ordinamento degli enti locali*;
- Il Decreto Sindacale n° 2 del 11/01/2017, di nomina del Responsabile Servizio Amministrativo – Servizio Sociale e Servizio Demografico;

Dato atto che:

- l'istruttoria ai fini dell'adozione del presente atto è stata espletata dal Responsabile del Procedimento, Rag. Sanna Rosalba;
- ai sensi dell'art. 6 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss. mm. ii. non è stata rilevata la presenza di situazioni di conflitto di interesse;

Visti:

- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e, in particolare, gli artt. 107, 151 comma 4, 183, 191 e 192;
- l'articolo 3 della legge 136/2010, in tema di tracciabilità di flussi finanziari;
- il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture", di seguito denominato d.Lgs 50/2016 ed, in particolare, l'art. 29, 30, 32, 33, 35, 36, 80 e 95;
- il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e, in particolare, l'articolo 26, comma 3 bis;

Vista la delibera della G.C. nr. 54 del 3.08.2017, avente ad oggetto "gestione polizze assicurative tramite servizio di brokeraggio. Indirizzi al Responsabile del Servizio";

Tenuto conto che:

- la gestione dei contratti assicurativi stipulati dalla pubblica amministrazione, a garanzia delle proprie attività e del proprio patrimonio, presenta profili di sostanziale complessità, anche con riferimento alla valutazione globale del quadro di rischio e alla gestione dei rapporti con le compagnie assicuratrici, perché si è in presenza di un mercato particolarmente complesso e perché l'area delle responsabilità della pubblica amministrazione si è molto ampliata nel tempo e la materia, nella sua specificità, presenta aspetti molto tecnici e di difficile interpretazione;
- le problematiche inerenti alla predisposizione dei capitoli, per la migliore copertura di ogni possibile rischio e la conseguente determinazione del contenuto delle relative polizze, in riferimento alla varietà delle offerte del mercato assicurativo, hanno reso opportuno, da parte dei Comuni, giovare della collaborazione del broker assicurativo, figura già disciplinata dalla legge n. 792/1984 e ora prevista dall'art. 109, comma 2, lett. B) del D.lgs. 7 settembre 2005, n. 209;
- l'apporto del broker appare pertanto utile in virtù delle competenze tecniche dello stesso, il quale, proprio per la specifica conoscenza del mercato assicurativo è in grado di valutare e studiare la necessità del Comune e di sottoporre all'Ente le migliori formule assicurative reperibili sul mercato;
- consolidate linee interpretative elaborate dalla giurisprudenza civile e amministrativa hanno altresì evidenziato la piena legittimità del ricorso, da parte delle Amministrazioni pubbliche ai broker assicurativi qualora le stesse non dispongano al loro interno le professionalità in grado di svolgere la suddetta attività;

Rilevata pertanto la necessità di provvedere al conferimento di un incarico di brokeraggio assicurativo allo scopo di avvalersi di una collaborazione qualificata finalizzata alla stipula di contratti assicurativi più convenienti ed idonei a soddisfare l'interesse pubblico dell'Ente ed effettivamente rispondenti alle esigenze di questo Comune;

Considerato che l'assistenza e la consulenza è opportuna e conveniente per l'Amministrazione Comunale anche perché le prestazioni del broker sono svolte a titolo gratuito in quanto a costo zero per l'Ente poiché remunerate, ai sensi di legge e della prassi in materia assicurativa, mediante il conferimento, una volta conclusi i contratti, da parte della società assicuratrice di una quota percentuale della unitaria provvigione che la compagnia è comunque tenuta a corrispondere alla propria rete agenziale, che non rappresenta pertanto un "onere aggiuntivo" per l'Ente non operando nessun tipo di aumento sul premio di polizza che rimane immutato come da prassi del mercato assicurativo;

Dato Atto Che gli schemi contrattuali predisposti dal Broker verranno sottoposti all'approvazione specifica del Comune di Villa Sant'Antonio il quale indirà, successivamente, un'apposita gara d'appalto per la scelta delle Compagnie Assicuratrici in forza delle indicazioni che scaturiranno dall'analisi del Broker;

Dato Atto che sono stati aboliti gli articoli dal 271 al 338 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, che riguardano le acquisizioni di forniture e servizi e le acquisizioni in economia;

Considerato, in tema di qualificazione della stazione appaltante, quanto segue:

- a) non è ancora vigente il sistema di qualificazione, previsto dall'articolo 38 del d.lgs 50/2016;

b) nel caso di specie, trattandosi di affidamento di importo inferiore ai 40.000 euro e quindi inferiore alla soglia comunitaria, trova applicazione quanto prevede l'articolo 37, comma 2, del d.lgs 50/2016, ai sensi del quale *“le stazioni appaltanti in possesso della necessaria qualificazione di cui all'articolo 38 procedono mediante utilizzo autonomo degli strumenti telematici di negoziazione messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate secondo la normativa vigente. In caso di indisponibilità di tali strumenti anche in relazione alle singole categorie merceologiche, le stazioni appaltanti operano ai sensi del comma 3 procedono mediante lo svolgimento di procedura ordinaria ai sensi del presente codice”*;

Rilevato, pertanto, che attualmente non ricorrono comunque gli obblighi di possesso della qualificazione o di avvalimento di una centrale di committenza o di aggregazione con una o più stazioni appaltanti aventi la necessaria qualifica, ai sensi dell'articolo 37, commi 2 e 3, del d. lgs 50/2016, ma che in ogni caso restano operative le disposizioni previgenti in tema di obbligo di utilizzo degli strumenti telematici;

Visto l'articolo 510 della legge 28 dicembre 2015, n. 208: *“Le amministrazioni pubbliche obbligate ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, stipulate da Consip SpA, ovvero dalle centrali di committenza regionali, possono procedere ad acquisti autonomi esclusivamente a seguito di apposita autorizzazione specificamente motivata resa dall'organo di vertice amministrativo e trasmessa al competente ufficio della Corte dei conti, qualora il bene o il servizio oggetto di convenzione non sia idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno dell'amministrazione per mancanza di caratteristiche essenziali”*; e rilevato quanto segue in merito:

a) gli enti locali, per converso, non sono obbligati ad utilizzare in generale le convenzioni Consip o di altre centrali di committenza;

b) infatti, l'articolo 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 dispone:

“...omissis..... Le restanti amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, possono ricorrere alle convenzioni di cui al presente comma e al comma 456 del presente articolo, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti. Gli enti del Servizio sanitario nazionale sono in ogni caso tenuti ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate dalle centrali regionali di riferimento ovvero, qualora non siano operative convenzioni regionali, le convenzioni-quadro stipulate da Consip S.p.A.”;

c) pertanto, in termini generali, i comuni e gli altri enti locali (*“restanti amministrazioni”* di cui al comma 449 trascritto sopra) hanno la facoltà e non l'obbligo di utilizzare le convenzioni; nel caso in cui non se ne avvalgano, debbono comunque utilizzarne i parametri prezzo-qualità per le proprie gare autonomamente gestite;

d) tuttavia, anche gli enti locali sono obbligati ad utilizzare le convenzioni nei seguenti casi:

- in applicazione dell'articolo 9, comma 3, del d.l. 66/2014, convertito in legge 89/2014, che prevede l'individuazione ogni anno di categorie di beni e servizi (non lavori) e loro soglie di valore, al superamento delle quali è comunque obbligatorio ricorrere a Consip o ad altri soggetti aggregatori;
- in applicazione dell'attuale articolo 1, comma 512, della legge 208/2015, che obbliga tutte le amministrazioni pubbliche (e le società partecipate) individuate dall'Istat ad acquisire beni e servizi informatici esclusivamente da Consip o altri soggetti aggregatori. Tuttavia, ciò nei
- limiti dei *“beni e servizi disponibili”*;
- in applicazione dell'articolo 1, comma 7, del d.l. 95/2012, convertito in legge 135/2012, per le categorie merceologiche di energia elettrica, gas, carburanti rete e carburanti extra-rete, combustibili per riscaldamento, telefonia fissa e telefonia mobile;

ef) l'articolo 1, comma 450, della legge 296/2006 dispone: *“...omissis..... Fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1,000 euro e di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici*

istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure [...];

g) ovviamente, i riferimenti alle norme del dpr 207/2010 sono da considerare attualmente non applicabili, a causa della loro abolizione; in ogni caso appare permanere l'obbligo di avvalersi del MePA, come sistema mediante il quale selezionare l'operatore economico al quale affidare il servizio, a condizione, ovviamente, che la prestazione oggetto del presente provvedimento sia ricompresa nel MePA;

Rilevato che in applicazione dell'articolo 36, comma 2, lettera b), del D. Lgs 50/2016 è possibile:

1. l'utilizzo autonomo degli strumenti telematici di negoziazione messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate secondo la normativa vigente;
2. il ricorso a una centrale di committenza ovvero mediante aggregazione con una o più stazioni appaltanti aventi la necessaria qualifica, nel caso di indisponibilità degli strumenti telematici di negoziazione;
3. lo svolgimento di procedura ordinaria;

Stabilito di procedere utilizzando in via autonoma lo strumento telematico di negoziazione messo a disposizione dalla Regione Sardegna;

Rilevato che i principi di cui sopra sono integralmente garantiti e rispettati mediante il ricorso al MePA gestito dalla Regione Sardegna, in conformità a quanto disposto dall'art. 7 del D.L. 52/2012, convertito in L. 94/2012, in quanto l'apertura iniziale del mercato è assicurata dall'accreditamento degli OO.EE. nel mercato da parte della Regione Sardegna;

Preso atto che:

- l'art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs 50/2016 prevede, in caso di affidamenti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro, la possibilità di procedere mediante affidamento diretto, purché adeguatamente motivato;
- l'art. 37, comma 1 (periodo primo) del d.lgs 50/2016 prevede che le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di ricorso agli strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000,00 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza;

Visti:

- l'art. 32 (comma 2), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, il quale stabilisce che prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
- l'art. 192 (comma 1) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale stabilisce che la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da una determinazione a contrattare, indicante il fine, l'oggetto, la forma e le clausole ritenute essenziali del contratto che si intende stipulare, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;

Verificato altresì che per il servizio di cui in oggetto è possibile ricorrere al sistema centralizzato della Centrale di Committenza Regionale sul portale www.sardegnaecat.it, sotto la voce categoria: SERVIZI DI INTERMEDIAZIONE ASSICURATIVA codice categoria: AL26

Ritenuto pertanto opportuno:

- avviare una procedura di affidamento, mediante RdO unica sul portale SardegnaCAT, del Servizio di intermediazione assicurativa mediante brokeraggio fino al 31.12.2018;
- approvare la documentazione amministrativa da allegare alla richiesta di offerta sul portale SardegnaCat, in particolare: l'istanza di partecipazione (allegato A), e il modello di accettazione offerta (allegato b), da caricare sul portale SardegnaCAT;
- individuare l'operatore economico società PAUBROKER con sede in Oristano Via San Simaco n. 55, mediante il portale SardegnaCAT;
- nominare Responsabile del Procedimento, ai sensi degli artt. 4 e ss della L.241/1990, e art.31 del Dlgs. 50/2016 la Rag. Rosalba Sanna – ufficio amministrativo;

Atteso che:

- il servizio di brokeraggio assicurativo non comporta oneri diretti per l'Amministrazione;
- il valore massimo presunto della presente procedura è pari ad € 4.148,59 ed è stato calcolato utilizzando le polizze assicurative in essere;
- che Il D.U.V.R.I. non è necessario in quanto trattasi di prestazione di natura intellettuale ai sensi art. 26 comma 3 bis del D. Lgs. 81/2008; pertanto gli oneri per la sicurezza derivanti da rischi interferenziali sono pari a zero;

Dato Atto che il codice identificativo dalla presente procedura, ai sensi dell'art. 5 comma 3 della Legge 136/2010, come sostituito dall'art. 7 comma 4 del D.L. n° 187/2010, è il seguente: Codice CIG Z1B1FA4D7B;

Visto l'art. 153, comma 5, d.lgs. 18.08.2000 n. 267, che testualmente recita, *Il regolamento di contabilità disciplina le modalità con le quali vengono resi i pareri di regolarità contabile sulle proposte di deliberazione ed apposto il visto di regolarità contabile sulle determinazioni dei soggetti abilitati. Il responsabile del servizio finanziario effettua le attestazioni di copertura della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e, quando occorre, in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata secondo quanto previsto dal regolamento di contabilità;*

Constatato che il presente atto è conforme alle disposizioni di legge vigenti in materia, alle norme statutarie e regolamentari dell'Ente sopra citati;

Tutto ciò premesso

DETERMINA

1. Di richiamare la narrativa in premessa come parte integrante e sostanziale del presente atto.

Di avviare una procedura di affidamento, mediante RdO unica ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 sul portale SardegnaCAT, del Servizio di intermediazione assicurativa mediante brokeraggio fino al 31.12.2018;

Di approvare la documentazione amministrativa da allegare alla richiesta di offerta sul portale SardegnaCat, in particolare: l'istanza di partecipazione (allegato A), e il modello di accettazione offerta (allegato b), da caricare sul portale SardegnaCAT;

Di individuare l'operatore economico società PAUBROKER con sede in Oristano Via San Simaco n. 55, mediante il portale SardegnaCAT;

Di dare atto che:

- il D.U.V.R.I. non è necessario in quanto trattasi di prestazione di natura intellettuale ai sensi art. 26 comma 3 bis del D.Lgs. 81/2008; pertanto gli oneri per la sicurezza derivanti da rischi interferenziali sono pari a zero.
- il servizio di brokeraggio assicurativo non comporta oneri diretti per l'Amministrazione.
- il valore della procedura è pari ad € 4.148,59 ed è stato calcolato utilizzando le polizze assicurative in essere.

Di dare atto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 192 del D.lgs. 267/2000 e s.m.i. e dell'art. 32, comma 2, del D.lgs. 50/2016, che:

- il fine perseguito dal contratto: garantire all'Ente una figura professionale che svolga attività specialistiche di supporto in materia assicurativa per mancanza di professionalità all'interno dell'Ente stesso;
- l'oggetto: servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. 07.09.2005, n. 209 e s.m.i. fino al 31.12.2018;
- il servizio dovrà essere reso secondo le modalità riportate nell'offerta;
- la modalità di scelta del contraente è l'affidamento mediante RdO unica sul portale SardegnaCAT ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs.50/2016 e art. 1 del D.L. 95/2012 conv. in L.135/2012;
- il contratto sarà stipulato in forma di scrittura privata in modalità telematica;
- le clausole essenziali del contratto da stipulare sono le stesse riportate nell'offerta;

Di dare atto che il presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio, come sopra indicati e con le regole di finanza pubblica.

Di stabilire in venti giorni i tempi di ricezione delle offerte, decorrenti dalla data di trasmissione della lettera d'invito tramite la piattaforma SardegnaCAT.

Di trasmettere il presente atto al Servizio finanziario dell'Ente per gli adempimenti di propria competenza;

Di dare atto che il presente provvedimento diviene esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile e attestazione di copertura finanziaria della spesa ai sensi dell'art. 153 comma 5 del D.lgs 267/2000;

Di dare atto che ai sensi dell'art. 5, comma 4 del regolamento comunale per la disciplina dei controlli interni, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 31/01/2013, non viene formalmente espresso il parere di regolarità amministrativa in quanto si ritiene espresso attraverso la sottoscrizione con la quale si perfeziona l'atto;

Di nominare Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi degli artt. 4 e ss della L.241/1990, e art.31 del D.lgs. 50/2016 la dipendente Rosalba Sanna;

Di disporre la pubblicazione del presente atto all'Albo Pretorio on-line del Comune per giorni 15 consecutivi, secondo quanto disposto dall'art. 32 della legge n. 69/2009, e art. 124 del D.lgs 267/2000***

Il Responsabile del Servizio
F.to Elisa Ercoli

**VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE E ATTESTAZIONE DI COPERTURA
FINANZIARIA**

Ai sensi degli artt. 153, 183 e 184 del D.lgs 267/2000, si appone il visto di regolarità contabile e l'attestazione di copertura finanziaria della presente determinazione che pertanto, diventa esecutiva in data odierna.

Esito :Favorevole

Villa Sant'Antonio, li 11-08-2017

Il Responsabile del Servizio
F.to Dott. Fusco Daniele

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione verrà pubblicata all'Albo Pretorio on-line dell'Ente all'indirizzo www.comune.villasantantonio.or.it per rimanervi 15 giorni consecutivi.

Il Responsabile del Servizio
F.to Elisa Ercoli

Si attesta che la presente copia è conforme all'originale.

Il Funzionario

Villa Sant'Antonio li